



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale

Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale

Staff "Supporto tecnico specialistico per il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e delle società partecipate e per la semplificazione normativa e amministrativa"

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 9 giugno 2011**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

E

LA CONFERENZA REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Avv. Marina Balsamo

REGIONE UMBRIA
CORSO VANNUCCI 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3587
FAX 075 504 3509
mbalsamo@regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Fonti normative

Lo Statuto regionale, in attuazione al dispositivo costituzionale "...In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", tratta del Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.), in due articoli: Art. 28 "Consiglio delle Autonomie locali" e 29 "Competenze del Consiglio delle Autonomie locali".

La Regione Umbria, già con l'art. 15 della legge regionale 34/1998, ha costituito tale Organo, poi modificato con la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Tale legge garantisce al CAL indipendenza, riconoscendogli e assicurandogli autonomia organizzativa e di funzionamento, e rappresentatività, sotto il profilo territoriale e politico, garantendo al tempo stesso un'adeguata rappresentanza dei Consigli degli enti locali.

Il numero dei componenti il CAL è fissato dalla legge: alcuni sono membri di diritto (i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti e i Presidenti delle Province); per altri è prevista l'elezione di secondo grado (consiglieri provinciali e comunali, presidenti di comunità montane).

2. Contenuti della legge 16 dicembre 2008, n. 20

Tra le funzioni che la legge regionale affida al CAL, la più rilevante, a carattere generale, è la funzione consultiva sugli atti generali di programmazione e di bilancio regionali, nonché su ogni altro atto, anche di natura legislativa, che attenga a funzioni e questioni di interesse degli enti locali, ivi compresi gli atti di recepimento di atti comunitari e l'esercizio dei poteri sostitutivi (art.2).

Il termine assegnato per l'espressione del parere sugli atti della Giunta regionale è di trenta giorni (a differenza dei venti giorni previsti nella precedente normativa).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, dello Statuto, è previsto che qualora il Consiglio regionale ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, debba deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. Analogamente, la Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a esplicitare i motivi del rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale (art.3).

L'art.4 della l.r. 20 stabilisce che le intese previste dalle leggi regionali vengano espresse in apposite conferenze Regione-CAL, con l'intervento della Giunta regionale. Tale disposizione riconosce al CAL un imprescindibile ruolo, anche di mediazione, in importanti fasi di contemperazione di interessi diversi, tant'è che il comma 2 richiede, per il raggiungimento dell'intesa, la conforme volontà della Regione e del Presidente del CAL, il quale si esprime su conforme deliberazione adottata dal 60% dei componenti.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Una sezione del CAL costituisce la “Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale” (art.5), peraltro già istituita e disciplinata con l.r. 29/2000.

La previgente normativa prevedeva che il CAL fosse composto da 37 membri: con la nuova disciplina introdotta dalla l.r. n. 20/2008, i componenti passano a 49, il che, se da un lato rappresenta un ampliamento della rappresentatività, dall'altro può comportare possibili difficoltà per il raggiungimento del numero legale richiesto per la validità delle deliberazioni (già nel passato, con 12 componenti in meno, a volte non si riusciva a raggiungere il quorum).

Va inoltre rilevato che, in un periodo nel quale particolare attenzione viene posta sui costi di funzionamento degli organi, l'aumento sensibile del numero dei componenti determina inevitabilmente un aumento altrettanto sensibile dei costi per il funzionamento del CAL, sebbene l'art.13 della legge regionale limiti tali costi a un quasi simbolico gettone di presenza per i componenti e allo stretto rimborso delle spese “effettivamente sostenute e documentate”, per il Presidente e i vice presidenti.

Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale (art. 6). Il previgente comma 10 dell'art.15 stabiliva che il CAL avesse sede legale presso la Giunta regionale. Tale “anomalia” si spiega con la considerazione che nella precedente configurazione, il CAL era organo consultivo solo della Giunta regionale (comma 8). E' lo Statuto regionale, nel testo modificato nel 2005, che fa del CAL l'organo di consultazione della Regione: infatti, la funzione consultiva, indicata dalla Costituzione, è esercitata principalmente nei confronti del Consiglio, quale titolare della potestà legislativa.

Almeno una volta all'anno il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono in seduta congiunta per esaminare lo stato delle autonomie locali (art. 9).

L'art. 10 dispone che l'organo si rinnova in occasione delle elezioni amministrative che interessano oltre il cinquanta per cento delle amministrazioni comunali e provinciali. La previgente disciplina, nel presupposto che il CAL fosse organo permanente, si limitava a prevedere la decadenza dei singoli componenti nelle ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi causa.

L'art. 11 consente ai soli membri di diritto, di cui all'articolo 6, comma 2, la possibilità di delega ai componenti delle rispettive giunte. Tale possibilità è preclusa ai membri elettivi. La ragione della distinzione risiede, presumibilmente, nella circostanza che i primi sono membri in ragione della carica ricoperta; i secondi compongono il CAL per effetto di un complesso procedimento di elezione.

Il funzionamento del CAL è assicurato dalla Regione, la quale assegna le necessarie risorse materiali e umane. L'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, a sottolineare la “contitolarità” dell'Organo.

LA CONFERENZA REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

La Conferenza regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è prevista dall'art. 19 del nuovo Statuto regionale e dall'art. 45 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con deliberazione n. 141 dell'8 maggio 2007).



Regione Umbria

Giunta Regionale

Sebbene la previsione statutaria disponga che il CREL sia convocato annualmente, tale organismo stenta ad affermare, con quella regolarità che gli sarebbe dovuta, il proprio ruolo nell'ambito degli strumenti e delle iniziative di concertazione.

Infatti, dalla norma statutaria che lo prevede, il CREL ha avuto il suo atto di concreta costituzione e di disciplina delle modalità di funzionamento, solo in data 20 ottobre 2009, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 391, nella quale è definito l'oggetto e individuati i componenti, stabilite le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro, la durata degli interventi. Nulla è detto circa la durata del CREL così costituito e/o il rinnovo dei componenti.

La prima e, ad oggi, unica riunione si è tenuta in Terni il 27 novembre 2009, sul seguente argomento: "Economia e società in Umbria tra presente e futuro".

Dopo tale esperienza, peraltro positivamente valutata dai soggetti intervenuti, non ne è seguita nessun'altra, probabilmente anche a causa del fatto che, nell'anno successivo, si sono tenute le elezioni amministrative.

A parte la coincidenza della tornata elettorale e il conseguente totale rinnovo degli organi regionali, resta il fatto che il CREL, così come delineato dalle norme vigenti, difficilmente potrà vedere, anche in futuro, affermare maggiormente e più incisivamente il proprio ruolo, a causa dell'esistenza, presso la Giunta regionale, dell'istituto di concertazione "Umbria 2015: una nuova alleanza per l'Umbria", i cui componenti e le cui finalità sono analoghe a quelle del CREL, ma che, rispetto a quest'ultimo, può vantare una maggiore efficacia e visibilità delle iniziative e del merito del confronto.

Per il funzionamento del CREL, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata non prevede costi di alcun genere (es. gettoni o rimborsi ai componenti), fatta eccezione delle risorse umane e materiali che il Consiglio regionale mette a disposizione di volta in volta per assicurare il funzionamento del CREL.

Perugia, 9 giugno 2011

Avv. Marina Balsamo